

CREDITI di IMPOSTA¹

(“ex super ammortamento” e “ex iper ammortamento”) introdotti con la Legge Finanziaria 2020

Da super e iper ammortamento a credito di imposta

La Legge Finanziaria 2020 ha introdotto per il 2020² un credito d'imposta per investimenti³ in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il credito di imposta quindi sostituisce il super e l'iper ammortamento, le cui regole sono state introdotte rispettivamente dalla legge Finanziaria 2016 e dalla Legge Finanziaria 2017 e delle quali riprende l'ambito applicativo per quanto riguarda i presupposti soggettivi ed oggettivi.

Il nuovo incentivo quindi cambia natura tramutandosi **da** maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni leasing, fiscalmente rilevanti e relativi a beni strumentali nuovi, **a** credito d'imposta utilizzabile in compensazione di tributi e contributi nel modello F24.

Investimenti agevolabili

L'agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta riguarda i seguenti investimenti in beni strumentali:

Beni materiali nuovi		Ex super ammortamento
Beni materiali nuovi 4.0 “interconnessi”	Compresi nell'Allegato A Legge Finanziaria 2017	Ex iper ammortamento
Beni immateriali nuovi 4.0	Compresi nell'Allegato B Legge Finanziaria 2017	Ex iper ammortamento

¹ Per praticità, definiamo “ex super ammortamento” e “ex iper ammortamento” i crediti di imposta introdotti con la legge Finanziaria 2020 in sostituzione delle precedenti agevolazioni fiscali così denominate per gli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31.12.2019 e consistenti in maggiorazioni delle quote di ammortamento e dei canoni leasing fiscalmente rilevanti.

² La norma prevede la concessione di un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020 (e anche fino al 30.06.2021, a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

³ Si considerano sia gli acquisti diretti (anche con utilizzo di finanziamenti) che le acquisizioni tramite leasing.

Sono **esclusi** dall'agevolazione fiscale, nella forma di credito di imposta, gli investimenti in:

- **Autovetture per il trasporto di persone** ed altri mezzi di trasporto (veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR);
- **Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%** (previsto dal DM 31.12.88);
- **Fabbricati e costruzioni;**
- Determinati beni ricompresi nell'ambito dell'imbottigliamento delle acque, della produzione e distribuzione del gas naturale e delle ferrovie;
- Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Misura dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

<u>Investimenti</u>	<u>Ex</u>	<u>Misura del credito di imposta</u>
BENI MATERIALI	Ex Super ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> • 6% • Fino a 2 milioni di euro
BENI MATERIALI 4.0 "interconnessi" (Allegato A alla Legge Finanziaria 2017)	Ex Iper Ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> • 40% • Fino a 2,5 milioni di euro
		<ul style="list-style-type: none"> • 20% • Da 2,5 a 10 milioni di euro
BENI IMMATERIALI 4.0 (Allegato B Legge alla Legge Finanziaria 2017)	Ex Iper Ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> • 15% • Fino a 700.000 euro

Soggetti che possono fruire del credito di imposta

Beni Materiali	Imprese e Professionisti
Beni Materiali 4.0 e Beni Immateriali 4.0	Imprese

Regole per l'utilizzo del credito di imposta

Modalità di fruizione del credito di imposta

La fruizione del credito di imposta avviene in compensazione di tributi e contributi nel modello F24.

Condizione necessaria per l'utilizzo del credito di imposta

L'utilizzo del credito è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Regole per l'utilizzo in compensazione del credito di imposta

La compensazione del credito d'imposta deve rispettare le seguenti regole:

- Deve avvenire in 5 quote annuali di pari importo per i beni materiali nuovi e per i beni materiali nuovi 4.0 "interconnessi" compresi nell'Allegato A alla Legge Finanziaria 2017;
- Deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo per i beni immateriali compresi nell'allegato B alla Legge Finanziaria 2017;
- Decorre dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione o a quello di avvenuta interconnessione per i beni 4.0;
- Sono vietati la cessione e il trasferimento del credito d'imposta.

Adempimenti necessari per la fruizione del credito di imposta

- **Comunicazione al Mise**, sulla base di modello, contenuto, modalità e termini di invio da definirsi in un Decreto direttoriale di prossima emanazione

Documentazione da predisporre per i beni 4.0

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 compresi nell'allegato A e nell'allegato B allegati alla Legge Finanziaria 2017 di costo di acquisizione unitario superiore a euro 300.000⁴, le imprese sono tenute a produrre uno dei seguenti documenti, tra loro alternativi, che attestino il possesso dei requisiti tecnici e di interconnessione:

- Perizia tecnica semplice⁵ da redigere da parte di un ingegnere o di un perito iscritti nei relativi albi
- Attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

⁴ Con l'iper ammortamento l'importo era di euro 500.000.

⁵ Con l'iper ammortamento si trattava di una perizia tecnica giurata.

In caso di beni di costo unitario fino a euro 300.000 è possibile adempiere all'obbligo di attestazione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, di cui al D.P.R. 445/2000.

Caratteristiche del credito di imposta

- Non concorre a formare il reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP)
- E' cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Cessione dei beni oggetto del credito di imposta

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) **entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento**, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

E' fatto salvo il caso di effettuazione di investimenti sostitutivi con beni di caratteristiche analoghe o superiori.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento (cessione o delocalizzazione), senza sanzioni ed interessi.

Riferimento normativo da indicare nella fattura di acquisto

Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni oggetto dell'agevolazione (sia per i beni ex super che per i beni ex iper ammortamento), da conservare a pena di revoca del beneficio, **devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020**. Occorre quindi far indicare – anche nella causale della fattura – dal fornitore la dicitura seguente:

“Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1 commi da 184 a 194 della Legge 160/2019”

Occorre pertanto avvisare in tempo il proprio fornitore per chiedergli di indicare nella fattura la dicitura suddetta.